

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
5 ottobre 1965, n. 1271.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Francesco d'Assisi, in Ugento (Lecce).

N. 1271. Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Francesco d'Assisi, in frazione Gemini del comune di Ugento (Lecce).

Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1965
Atti del Governo, registro n. 198, foglio n. 15. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
5 ottobre 1965.

Nomina del dott. ing. Ruben Fienga a direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868, convertito nella legge 3 aprile 1926, n. 695;

Vista la legge 2 dicembre 1928, n. 2796;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1965, con il quale il direttore generale delle Ferrovie dello Stato, dott. Giuseppe Renzetti, è stato nominato consigliere della Corte dei conti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile;

Decreta:

Il dott. ing. Ruben Fienga, vice direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, è nominato direttore generale dell'Azienda medesima a decorrere dal 29 settembre 1965.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1965

SARAGAT

MORO — JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1965
Registro n. 49 Off. risc. ferrovie, foglio n. 184. — BONOMI

(8968)

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1965.

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Verona.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al n. 253 di detto piano è prevista la strada: innesto strada statale n. 12 « dell'Abetone e

del Brennero » presso Sant'Ambrogio di Valpollicella-Pescantina-innesto Strada statale n. 11 « Padana superiore » presso Castelnuovo di Verona della lunghezza di km. 12+000;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: innesto Strada statale n. 12 « dell'Abetone e del Brennero » presso Sant'Ambrogio di Valpollicella-Pescantina-innesto Strada statale n. 11 « Padana superiore » presso Castelnuovo di Verona della lunghezza di km. 12+000, è classificata statale con la denominazione di Strada statale n. 450 di « Valpollicella ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 agosto 1965

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1965
Registro n. 30 Lavori pubblici, foglio n. 110

(8935)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1965.

Retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale dipendente dalle aziende alberghiere di Torino e provincia.

IL MINISTRO

PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi o convenzionali per la determinazione della retribuzione imputabile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2 - sub. 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 11, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da